



525/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero **79879** del registro di segreteria
proposto da **XX** residente in OMISSIS

(OMISSIS), OMISSIS (CF: OMISSIS) ed

elettivamente domiciliato in Roma Via Fornovo, 3 presso lo
studio dell'Avv. Gabriele Gatti (c.f. GTT GRL 59E09 H501P) che
lo rappresenta e difende giusta delega in atti e che indica per le
comunicazioni di rito l'indirizzo pec:
gabriele.gatti@oav.legalmail.it o l'utenza telefax 06.3215420

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)
in persona del Presidente pro - tempore con sede in Roma alla
Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli (codice fiscale:
NCLFLV62T42H501M), con la quale è elettivamente domiciliato
in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale
in atti che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni
inerenti il presente procedimento all'indirizzo Pec:

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it.

Visto il decreto presidenziale n. 267 del 08.03.2023 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi all'udienza del 20 novembre 2024 l'Avv. Gabriele Gatti per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, in qualità di ex esperto di assistenza al volo dipendente ENAV S.p.A., ha adito questo Giudice assumendo di essere cessato dal servizio in data 20 gennaio 2022 e di essere titolare di pensione ordinaria vecchiaia con decorrenza 1° luglio 2022 e impugnando il provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione di vecchia attesa la mancata applicazione delle maggiorazioni previste nel D.lgs. 149/1997. In particolare, ha dedotto che, dall'esame del provvedimento di conferimento di pensione è possibile evincere l'erroneo computo della terza quota di pensione per mancata rivalutazione del coefficiente di trasformazione di cui alla L. 335/1995, art. 1 comma 6, e del D.lgs 149/1997 art. 1 comma 3. Ha, altresì, ricordato la disciplina pensionistica applicabile agli esperti di assistenza al volo ai quali debbono essere applicati specifici benefici in termini di aumento dell'anzianità contributiva o aumento convenzionale dell'età anagrafica ai fini della determinazione del coefficiente di trasformazione a seconda della normativa di legge vigente nei diversi periodi di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

servizio.

Ha quindi concluso affinché questa Corte voglia: “[...] *accertare del sig. XX al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1 D.lgs. 149/1997 e delle relative maggiorazioni e cioè di un ulteriore aumento dell’età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a 3 anni, 8 mesi e 21 giorni. Per l’effetto riconoscere che il coefficiente di trasformazione deve essere pari a 0,05087 e non già a 0,04567. Si chiede, inoltre, la condanna dell’INPS al pagamento in favore del ricorrente del ricalcolo a far data dal collocamento in quiescenza ed il pagamento dei relativi arretrati oltre interessi e rivalutazione come per legge.*”.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 4 novembre 2024 si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eccependo di avere già versato al ricorrente quanto dovuto con provvedimento (Atto INPS n. RMT103202303446) del 14/12/2023 a valere sulla rata del febbraio 2024. Tale circostanza avrebbe, del resto, determinato la inammissibilità del ricorso avanzato dal ricorrente in sede amministrativa. Ha quindi concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

3. Nel corso dell’udienza pubblica del 20 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno dato reciprocamente atto dell’avvenuta riliquidazione delle spettanze dovute al ricorrente e concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il giudizio ha ad oggetto la disciplina pensionistica riservata ai dipendenti ENAV in materia di applicazione di peculiari benefici in termini di aumento dell'anzianità contributiva o di aumento convenzionale dell'età anagrafica ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione connessi.

Va preliminarmente ricordato come la disposizione di cui all'art. 96 D.P.R. 279/1983 prevedesse per i dipendenti dell'allora AAAVTAG (Azienda Autonoma di Assistenza al volo per il Traffico Aereo), poi divenuta ENAV S.p.A., il collocamento a riposto al raggiungimento del sessantesimo anno di età. Tale disposizione è stata, successivamente, confermata dall'art. 26 quinquies della L. 26/2019.

L'art. 5 della Legge 248/90 prevedeva, per il medesimo personale AAAVTAG *“1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza è computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme: a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata; b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

durata. 2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.”

Il successivo D.lgs. 149/1997 modificando la originaria disciplina ha previsto che, per i dipendenti con anzianità inferiore a 18 anni alla data del dicembre 1995, il beneficio che prevedeva l'aumento dell'anzianità di servizio in misura pari ad un terzo della loro durata sarebbe stato portato ad un quinto della loro durata con incidenza sul coefficiente di trasformazione per i periodi di servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996 (cfr. art. 1, commi 3 e 4, D.lgs. 149/1997 “3. *Ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai dipendenti dell'ENAV in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 248. Il requisito dei cinque anni interi è elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.* 4. *Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali citati al comma 3 e in possesso di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, l'aumento dell'età anagrafica*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

indicato nel medesimo comma opera anche ai fini degli accessi alla pensione di anzianità di cui all'articolo 1, commi 25, 26, tabella B, colonna 1, e 27, lettera a), della citata legge n. 335 del 1995").

In sintesi, per il periodo di servizio già maturato al 31 dicembre 1995 viene riconosciuto un aumento di 1/5 del periodo contributivo (art. 5 L. 248/90, lettera b); per le anzianità contributive decorrenti dal 1° gennaio 1996 il beneficio è trasformato, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione, in un incremento dell'età anagrafica, alla decorrenza del relativo trattamento pensionistico, pari a 1 ogni 7 anni interi di servizio effettivamente prestato nel relativo profilo professionale. Tale beneficio viene computato sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

Le citate disposizione sono state oggetto della Circolare INPS 117 del 8 ottobre 2020 che ne ha confermato l'applicazione e chiarito l'interpretazione.

Nel caso di specie emerge dagli atti il ricorrente è stato assunto presso all'AAAVTAG in data 17 agosto 1989 in qualità di esperto di assistenza al volo per poi cessare dal servizio in data 20 gennaio 2022 per raggiunti limiti di età ed attribuzione di pensione ordinaria di vecchiaia decorrente dal successivo 1° luglio 2022.

Ciò posto non vi è dubbio che debbano trovare applicazione, ai fini della determinazione del corretto trattamento pensionistico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

in godimento, i benefici richiamati dalla disciplina testé descritta. In particolare, atteso che il ricorrente dà atto dell'avvenuta applicazione del beneficio previsto dall'art. 5 l. 248/90 (aumento di 1/5 della durata dei periodi di servizio prestati sino alla data del 31.12.1995), deve parimenti trovare applicazione la disposizione dell'art. 1, comma 2, D.lgs 149/97 con riguardo alla quota contributiva con applicazione del coefficiente di trasformazione a far data al 1° gennaio 1996, godendo il ricorrente, alla data del 31.12.1995, di una anzianità inferiore ai 18 anni.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Emerge dalla documentazione in atti come l'Istituto previdenziale resistente abbia provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente e messo in pagamento le somme dovute, e relativi arretrati, con il rateo del febbraio 2024 (cfr. doc. 4, 5 e 6 memoria INPS).

L'attività dell'INPS, asseverata da idonea documentazione versata in atti è, quindi, pienamente soddisfattiva della posizione del ricorrente e consente la positiva valutazione della invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere.

4. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

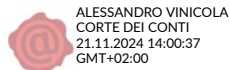
Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.11.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.